Dott. Avv. LUIGI BORSARO
STUDIO COMMERCIALISTA

INFORMATIVA N. 08 / 2021 **Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - NOVITA' DAL 01.01.2021**

Riferimenti Legislativi: **D.M. 04/12/2020**
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 34958 del 04/02/2021
Art. 26 D.L. 23/2020
Art. 12-novies, L. 58/2019
Art. 13 Tariffa e artt. 6 e 15 Tab. All. B D.P.R. 642/1972
D.M. 28/12/2018
Risposta Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 14 del 10/12/2020

Il D.M. 04/12/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rimodulato le **scadenze previste per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche,** ed ha ridefinito le **modalità di integrazione** e di **comunicazione** dell'importo complessivamente dovuto per ciascun trimestre.

SCADENZE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il D.M. 04/12/2020, per le **fatture elettroniche emesse dal 01.01.2021**, cambia le tempistiche relative al **versamento dell'imposta di bollo**, che dovrà essere assolta **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**.

ATTENZIONE

La nuova scadenza riguarderà le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre. Per **le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre** l'imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30/09 (**ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre**).

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

TRIMESTRE	CODICE TRIBUTO	TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO
I TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/1 – 31/3)	**2521**	**31/05/2021**
II TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/4 – 30/6)	**2522**	**30/09/2021**
III TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/7 – 30/9)	**2523**	**30/11/2021**
IV TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/10 – 31/12)	**2524**	**28/02/2022**

PROROGA SCADENZA I° E II° TRIMESTRE PER IMPORTI INFERIORI A € 250,00

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 23/2020, il pagamento dell'imposta di bollo **riferita al I trimestre ovvero, complessivamente, al I e al II trimestre 2021,** potrà essere differito in presenza di importi dovuti **inferiori ad Euro 250,00**.

TRIMESTRE	IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA	TERMINI VERSAMENTO
I TRIMESTRE	**< 250,00€**	**30/09/2021**
I + II TRIMESTRE	**< 250,00€**	**30/11/2021**

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it
Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE DA PARTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate e per ciascun trimestre, **verificherà la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio, prevedendo un'**integrazione automatica per i documenti che ne risultano privi** (art. 12-novies L. 58/2019, c.d. *Decreto Crescita*).

Tale integrazione porterà alla messa a disposizione, all'interno del portale *"Fatture e Corrispettivi"* **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre**, di **due elenchi** accessibili attraverso la funzione presente nell'ultima colonna denominata *"Dettaglio"*:

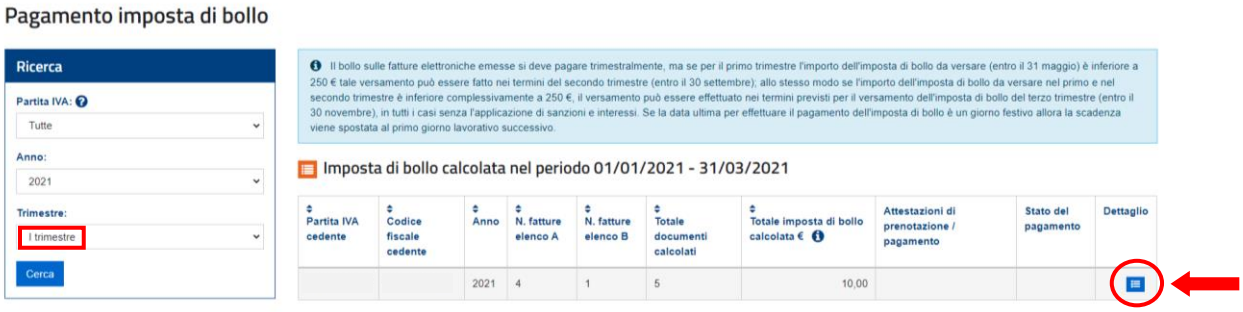

- **Elenco A** (**non modificabile**) relativo alle fatture elettroniche emesse ed inviate tramite Sdi, che riportano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo;

- **Elenco B** (**modificabile**) contenente le fatture elettroniche emesse ed inviate tramite Sdi, che non riportano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, pur avendone i requisiti.

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

Se il cedente/prestatore ritiene non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo in relazione a una o più fatture integrate da parte dell'Agenzia delle Entrate, avrà la possibilità di procedere alla variazione dei dati di cui all'**Elenco B entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** (entro il 10/09 per le fatture del II° trimestre).

Sulla base dei dati presenti nell'elenco A e nell'elenco B (eventualmente modificato), l'Agenzia delle Entrate procede al **calcolo dell'imposta di bollo dovuta** per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo all'interno dell'area riservata del portale *"Fatture e Corrispettivi"* **entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento** (entro il 20/09 per le fatture del II° trimestre).

A T T E N Z I O N E

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, si intendono confermate le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate.

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it
Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l'importo dovuto, comprensivo di sanzione ed interessi.

La **sanzione** sarà pari al **30% dell'imposta non versata** ridotta ad 1/3 (art. 13 D. Lgs. 471/1997); gli **interessi** saranno calcolati sino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il contribuente, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione, non proceda al pagamento, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo dovuto.**

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato, alternativamente, mediante:

- **addebito diretto sul c/c bancario o postale** tramite apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e presente nell'area riservata del contribuente;

- **versamento con modello F24 precompilato** predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

MODALITA' DI ANNOTAZIONE SU FATTURA ELETTRONICA

Nella fattura elettronica è necessario riportare la specifica annotazione

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014"

compilando il campo "**Datibollo**", presente nella sezione "Dati generali" del file XML, con le seguenti modalità:

- "**BolloVirtuale**", in cui il valore ammesso è **SI** (in questo modo, si attesta che il bollo è stato assolto in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014);

- "**ImportoBollo**", nel quale va riportato l'importo relativo all'imposta di bollo, separando i decimali con il "punto" e non con la virgola.

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it
Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

CAUSALE OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO
Artt. 2, 3, 4, 5, 13 co. 5 DPR 633/72	Operazioni escluse da Iva per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	**SI**
Art. 26 DPR 633/72	Note di variazione	**SI** **NO**, se l'imponibile è assoggettato ad IVA ovvero se si riferiscono a documenti assoggettati ad IVA
Artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72	Operazioni escluse da Iva per mancanza del presupposto territoriale	**SI**
Art. 7-ter DPR 633/72	Operazioni escluse da Iva per mancanza del presupposto territoriale - Prestazioni di servizi B2B	**SI**
Art. 15 DPR 633/72	Valori esclusi da Iva (interessi di mora, penalità per inadempimenti, ecc.)	**SI**
Art. 8 comma 1, lett. c) DPR 633/72	Esportatori abituali con utilizzo di plafond	**SI**
Art. 8-bis DPR 633/72	Cessioni all'esportazione	**SI**
Art. 10 DPR 633/72	Operazioni esenti da Iva (prestazioni sanitarie, ecc.)	**SI**
D.L. 98/2011	Regime dei minimi	**SI**
L. 190/2014	Regime forfetario	**SI**
Art. 72 DPR 633/72	Operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO)	**SI**
Art. 9 DPR 633/72	Servizi internazionali	**SI** **NO**, se riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un'esportazione di beni
Aliquota Iva 4%, 10%, 22%	Operazioni imponibili	**NO**
Art. 41 D.L. 331/93	Cessioni intracomunitarie di beni	**NO**
Art. 58 D.L. 311/93	Triangolazioni UE	**NO**
Art. 8, comma 1, lett. a) e b) DPR 633/72	Esportazioni di beni	**NO**
Art. 17, comma 2 DPR 633/72	Reverse charge (autofatture o integrazione fatture)	**NO**
Art. 17, comma 6 DPR 633/72	Reverse charge (edilizia)	**NO**
Art. 74, comma 7 - 8 DPR 633/72	Reverse charge (rottami ferrosi e non ferrosi)	**NO**
Art. 74, comma 1 DPR 633/72	Imponibile con Iva assolta all'origine (giornali, libri, ricariche telefoniche, ecc.)	**NO**
Art. 74-ter DPR 633/72	Agenzie di viaggio e turismo	**NO**
Art. 71 DPR 633/72	Operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino	**NO**
Art. 36 D.L. 41/95	Regime del margine	**NO**
Art. 17-ter DPR 633/72	Operazioni soggette a Split payment	**NO**

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it
Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

Dott. Avv. LUIGI BORSARO
STUDIO COMMERCIALISTA

RESPONSABILITA' SOLIDALE CEDENTE / CESSIONARIO

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 22 del D.P.R. 642/1972 prevede una **responsabilità solidale** tra le parti.

Nel caso in cui il cedente emetta fattura senza corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il cessionario è sollevato da qualsiasi responsabilità **solo se**, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura, provvede a regolarizzare la violazione attraverso il versamento dell'imposta, mediante la presentazione del modello F24. In tal caso la violazione sarà attribuibile solo in capo al cedente.

Nel caso in cui nessuna delle due parti provveda al pagamento dell'imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia per l'importo dovuto a titolo di imposta, sia per le relative sanzioni.

Può accadere, tuttavia, che avvenga contemporaneamente la regolarizzazione da parte del cessionario e il ravvedimento spontaneo da parte del cedente. Per evitare di incorrere in tale situazione, è consigliabile che il cessionario comunichi l'avvenuto pagamento dell'imposta al cedente, limitando così il ravvedimento alle sole sanzioni.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 23/04/2021

Distinti saluti *Avv. Luigi Borsaro*

LINK GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/L%27imposta di Bollo sulle fatture elettronche.pdf/234d3993-fb09-2fd2-dbb9-7cc1dc0e799b

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Via Albere 25 37138 Verona Tel. +39 045 576066 - 576305 Fax +39 045 578162 Part. IVA 0016271 023 0 Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370